COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 21.06.1995
COM(95) 275 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera protocollata al Segretariato generale della Commissione il 22 marzo 1995 il governo del Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione, in base all'articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposte sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1] , ad applicare una misura di deroga agli articoli 6, paragrafo 2 e 17 di detta direttiva.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta del Regno Unito con lettera del 20 aprile 1995.

La richiesta rientra nel quadro di una profonda modifica della normativa in materia di deduzione dell'IVA relativa agli autoveicoli. La legislazione fiscale del Regno Unito prevede infatti, salvo per un numero limitato di casi, un'esclusione generale dal diritto a deduzione dell'IVA dovuta per l'acquisto di autoveicoli.

Per rendere ancora più trasparente il suo sistema IVA, il governo britannico ha intenzione di modificare la disposizione nazionale precitata, autorizzando la deduzione integrale dell'IVA pagata sull'acquisto di autoveicoli nel caso in cui verranno utilizzati unicamente per realizzare operazioni soggette all'IVA.

Ai sensi dell'attuale legislazione, l'IVA sugli acquisti di autovetture destinate a formare oggetto di contratti di noleggio di lunga durata o di leasing non è deducibile. Viceversa l'IVA dovuta sulle prestazioni di noleggio o di leasing di veicoli è deducibile secondo le regole normali del sistema comune IVA. Secondo il Regno Unito tale restrizione, applicata per le società di noleggio o di leasing al momento dell'acquisto dei veicoli, ha come obiettivo la riscossione dell'imposta sull'uso, a fini privati, di tali veicoli da parte delle persone che li prendono a noleggio o in leasing.

Tuttavia, la modifica della normativa prevista dal Regno Unito, permettendo alle società di leasing o di noleggio di autoveicoli di dedurre l'IVA assolta al momento dell'acquisto dei veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'ambito della loro attività economica, non garantirebbe più da sola la tassazione dell'uso a fini privati.

Di conseguenza il governo del Regno Unito vuole introdurre una nuova misura per ottenere un risultato equivalente, ossia la tassazione forfettaria dell'uso a fini privati dei veicoli noleggiati o presi in leasing.

A tal fine il Regno Unito ha presentato una domanda, in base all'articolo 27 della sesta direttiva, avente ad oggetto una misura destinata ad escludere dal diritto a deduzione del prenditore a noleggio o in leasing, il 50% dell'IVA sulle spese di noleggio o di leasing di un autoveicolo qualora il veicolo sia utilizzato a fini privati. Tale restrizione del diritto a deduzione intende sostituire la riscossione dell'IVA che sarebbe dovuta per l'uso di detti veicoli a fini privati.

1 GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18).

Secondo il governo britannico la limitazione del diritto a deduzione permette di tassare il più semplicemente possibile l'uso a fini privati dei veicoli noleggiati o presi in leasing da soggetti passivi. Inoltre il Regno Unito ritiene che tale restrizione forfettaria sia giustificata perché nel complesso le autovetture aziendali sono utilizzate al 50% a fini privati.

Tale disposizione, peraltro, riduce al minimo gli obblighi amministrativi degli operatori i quali non sono così tenuti ad avere una contabilità che distingua il chilometraggio effettuato a fini professionali da quello a fini privati, inoltre facilita il controllo per l'amministrazione.

L'articolo 27 della sesta direttiva permette di autorizzare ogni Stato membro ad introdurre nella rispettiva legislazione nazionale particolari misure di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta e di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Secondo le normali disposizioni del sistema comune IVA, un soggetto passivo può dedurre l'IVA pagata sulle spese di noleggio o di leasing di un veicolo purché utilizzi tale veicolo per un'attività che dia diritto a deduzione dell'IVA. Viceversa, l'IVA deve essere riscossa sull'uso del veicolo a fini privati. Pertanto, la contabilità dell'operatore deve contenere i dati necessari per il calcolo dell'importo dell'IVA dovuta.

La misura progettata dal governo britannico, che limita il diritto a deduzione per tassare l'uso del veicolo a fini privati, deroga sia all'articolo 17 della sesta direttiva (poiché introduce una limitazione del diritto a deduzione), sia all'articolo 6, paragrafo 2 della medesima che assimila ad una prestazione di servizi a titolo oneroso l'uso di un bene assegnato all'impresa per bisogni privati (poiché non è riscossa l'IVA sull'uso privato dei veicoli in questione). Dato che la misura in oggetto dispensa l'operatore da taluni obblighi amministrativi, la Commissione considera che essa costituisca una semplificazione della riscossione dell'imposta ai sensi dell'articolo 27 di detta direttiva.

Peraltro occorre precisare che, sopprimendo l'esclusione dal diritto a deduzione dell'IVA sugli acquisti di vetture utilizzate unicamente per un'attività soggetta ad IVA, come il noleggio o il leasing di veicoli, la legislazione fiscale del Regno Unito si allineerà maggiormente sui principi generali del sistema comunitario dell'IVA previsto dalla sesta direttiva.

Inoltre la modifica della normativa in questione eliminerà i casi di doppia imposizione dell'IVA che si verificano, in applicazione delle disposizioni attuali, quando la persona che prende un veicolo a noleggio o in leasing è un privato o un soggetto passivo le cui attività non danno diritto a deduzione dell'IVA. In tal caso, infatti, la persona deve pagare l'IVA sulle prestazioni fatturate dalle società di leasing o di noleggio, il cui ammontare è calcolato su un importo che comprende implicitamente l'IVA che tali società non hanno potuto dedurre al momento dell'acquisto dei veicoli.

Introducendo una restrizione del diritto a deduzione per la persona che prende un veicolo a noleggio o in leasing il Regno Unito vuole continuare a realizzare l'obiettivo perseguito, consistente nella tassazione forfettaria dell'uso a scopo privato delle vetture prese a noleggio o in leasing, rispettando al massimo i principi del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, la Commissione è del parere che la deroga chiesta sia giustificata dal fatto che essa si inserisce in una importante modifica della normativa in materia di deduzione dell'IVA sugli autoveicoli, il cui bilancio è largamente positivo.

La misura prevista, inoltre, non inciderà negativamente sulle risorse proprie delle COMUNITA' europee provenienti dall'IVA.

La Commissione considera pertanto opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la misura prevista.

Va tuttavia segnalato che l'articolo 17, paragrafo 6, primo comma della sesta direttiva prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisca le spese che non danno diritto a deduzione dell'IVA. La Commissione reputa quindi opportuno accordare solo a titolo temporaneo l'autorizzazione ad applicare una misura all'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della direttiva, consistente nel restringere un diritto a deduzione, limitandone l'applicazione fino all'entrata in vigore di tali disposizioni comunitarie stabilite dal Consiglio, e al più tardi il 31 dicembre 1997, se a quella data le disposizioni comunitarie in questione non saranno entrate in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la COMUNITA' europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1] , in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o ad introdurre misure particolari di deroga alla predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che, con lettera protocollata alla Commissione il 22 marzo 1995, il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga agli articoli 6, paragrafo 2 e 17 della sesta direttiva;

considerando che, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati il 20 aprile 1995 della domanda presentata dal Regno Unito;

1 GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/7/CE (GU L 102 del 5.5.1995, pag. 18).

considerando che la misura di deroga, che rientra nel quadro di una profonda modifica della legislazione in materia di deduzione dell'IVA sugli autoveicoli, è volta ad escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un'autovettura il 50% dell'IVA sulle operazioni di noleggio o di leasing nel caso in cui la vettura sia utilizzata a fini privati e a non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati della vettura in questione;

considerando che l'obiettivo di tale restrizione del diritto a deduzione è di tassare in modo forfettario l'uso a fini privati delle vetture prese a noleggio o in leasing da soggetti passivi;

considerando che detta misura, riducendo gli obblighi amministrativi degli operatori che non sono così obbligati a tenere una contabilità per stabilire il chilometraggio effettuato a fini privati, costituisce una semplificazione della riscossione dell'imposta ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva;

considerando che l'autorizzazione chiesta dal Regno Unito non può essere accordata che a titolo temporaneo, cioè fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che stabiliranno le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 6, primo comma della sesta direttiva, e al più tardi il 31 dicembre 1997;

considerando che la misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle COMUNITA' europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, il Regno Unito è autorizzato ad escludere dal diritto a deduzione dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo il 50% dell'imposta sul valore aggiunto che grava le spese di noleggio o di leasing nel caso in cui tale autoveicolo sia utilizzato a fini privati.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, il Regno Unito è autorizzato a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di un veicolo aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing.

Articolo 3

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che determinano le spese che non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente all'articolo 17, paragrafo 6, primo comma della sesta direttiva, e al più tardi il 31 dicembre 1997.

Articolo 4

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addi

Per il Consiglio
Il presidente

ISSN 0254-1505

COM(95) 275 def.

DOCUMENTI

IT 09

N. di catalogo : CB-CO-95-296-IT-C

ISBN 92-77-90571-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

7